

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (503) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO PRATESI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACV Scandicci Calcio ASD ora SD Scandicci Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ACV SCANDICCI CALCIO ASD ora SD SCANDICCI CALCIO Srl (nota n. 8724/642pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Umberto Pratesi, Presidente della ACV Scandicci Calcio ASD ora SD Scandicci Calcio Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 3 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno depositato una memoria difensiva mediante la quale contestano ogni addebito;

rilevato che, alla riunione dell'11 Novembre 2011, la Procura Federale ha richiesto il non doversi provvedere nei confronti dei deferiti, anche alla luce di quanto evidenziato nelle memorie difensive dai suddetti incolpati, e che il difensore dei deferiti si è associato alle suddette richieste;

rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta infondata;

ritenuta pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura Federale;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare proscioglie il Sig. Umberto Pratesi e la Società SD Scandicci Calcio Srl da ogni addebito.

### (504) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMASO ELIA VERARDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SP Tamai) E DELLA SOCIETA' SP TAMAI (nota n. 8738/643pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Tomaso Elia Verardo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

società SP Tamai, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della copia dello statuto sociale;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Tomaso Elia Verardo, della sanzione dell’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire una memoria difensiva, dichiarando di non aver trasmesso lo statuto in quanto già depositato in precedenza e, inoltre, di aver precisato quanto in tema in sede di trasmissione dei documenti;
- rilevato che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto il CU di cui si assume la violazione impone il deposito di detto documento, con ciò escludendo la ritenuta natura esimente del soddisfacimento dell’onere negli anni passati;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Tomaso Elia Verardo l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SP Tamai l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(506) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA ROSSINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Todi Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD TODI CALCIO (nota n. 8744/645pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Luca Rossini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Todi Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 3) e 12) della lettera A) del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della copia del verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società nonché dell’attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di inesistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe e le Società affiliate;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire una memoria difensiva, allegata alla quale vi è la copia della comunicazione della CO.VI.SO.D. del 16.07.2010 nonché la copia dell’elenco dei documenti a suo tempo trasmessi al Comitato Interregionale FIGC per l’iscrizione al Campionato che occupa, ove risultano crocettati il “verbale” e “l’attestazione” cennati;
- rilevato che la Procura Federale, sulla scorta della documentazione versata agli atti, ha chiesto il non luogo a procedere;

P.Q.M.

Proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

**(508) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Trapani Calcio ora Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ASD TRAPANI CALCIO ora TRAPANI CALCIO Srl (nota n. 8753/647pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).**

Con atto del 17.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Vittorio Morace, Presidente e legale rappresentante della Trapani Calcio Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti nn. 6 e 7 della lettera A del CU n. 200 del 21.6.2010, ai fini dell'ammissione al campionato di serie D 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 9 luglio 2010, il richiesto atto di ricognizione della banca emittente a conferma della validità della fideiussione a seguito della trasformazione nel frattempo intervenuta della Società garantita in Srl nonché copia della visura camerale.

Alla riunione dell'11.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Morace, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), ed alla Società dell'ammenda di € 2.000,00.

I deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive.

Il deferimento è parzialmente fondato.

Il raffronto tra il deferimento e la normativa di cui si assume la violazione fa emergere una diversità tra l'adempimento in quest'ultima previsto al punto 6 e quello di cui sarebbero stati specificamente onerati i deferiti, della cui richiesta però non c'è prova.

È bene pertanto rilevare che, allo stato degli atti, il deferimento risulta fondato solo relativamente alla omessa produzione della visura camerale, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CU in caso di violazione singola. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Vittorio Morace la inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Trapani Calcio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(510) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO GAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Turrus 1944 ASD) E DELLA SOCIETA' FC TURRIS 1944 ASD (nota n. 8760/649pf10-11/AM/LG/mg del 17.5.2011).**

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Rosario Gaglione, Presidente della FC Turrus 1944 ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione ai punti 3 e 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, nonché copia dello statuto sociale vigente di cui al punto 4 del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva mediante la quale hanno contestato integralmente le inosservanze regolamentari loro ascritte;  
rilevato che, alla riunione dell'11 Novembre 2011, la Procura Federale ha richiesto di non doversi provvedere nei confronti dei deferiti, in quanto dalla lettura della suddetta memoria difensiva si evince che in realtà è stato depositato dai deferiti, entro i termini previsti, sia il verbale di assemblea indicante il conferimento dei poteri dei soci sia lo Statuto;  
rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta infondata;  
ritenuta pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura Federale;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare proscioglie il Sig. Rosario Gaglione e la Società FC Turrus 1944 ASD dagli addebiti loro ascritti.

**(519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORENO ALONZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD L. Canistro Srl) E DELLA SOCIETA' ASD L. CANISTRO Srl (nota n. 8774/655pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Moreno Alonzi, Presidente della L. Canistro SRL, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione ai punti 3 e 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, nonché copia dello statuto sociale vigente di cui al punto 4 del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omissso il deposito, entro il termine indicato dei documenti loro richiesti;

rilevato che, alla riunione dell'11 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Moreno Alonzi, della sanzione della inibizione per mesi uno e giorni 10 ed alla L. Canistro SRL della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;

rilevato che gli stessi non hanno fatto pervenire memorie difensive;

rilevato altresì che le inosservanze contestate (articoli 3 e 4 del su richiamato CU n°200 del 2010), prevedono il deposito del verbale dell'assemblea dei soci, con la relativa attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011, vidimata dal Presidente dell'Associazione Sportiva e dello Statuto Sociale;

rilevato che le inosservanze regolamentari contestate ai deferiti risultano fondate;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della L. Canistro Srl, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Moreno Alonzi la sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società ASD L. Canistro Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)

**(520) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PELLICANO' (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Hinterreggio) E DELLA SOCIETA' ASD HINTERREGGIO (nota n. 8779/656pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Pellicanò, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Hinterreggio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10 della lettera A) del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Francesco Pellicanò, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Francesco Pellicanò l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Hinterreggio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

**(573) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA IANNELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASCD Ebolitana ora SS Ebolitana 1925 Srl) E DELLA SOCIETA' ASCD EBOLITANA 1925 ora SS EBOLITANA 1925 Srl (nota n. 9162/624pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).**

Con atto del 27.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Andrea Iannella, Presidente e legale rappresentante della ASCD Ebolitana 1925 ora SS Ebolitana 1925 Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti nn. 4 e 12 del CU n. 200 del 21.6.2010, per inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito della copia dello Statuto di cui al punto n. 4 del citato CU e della attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto n. 12 del citato CU.

Alla riunione dell'11.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Iannella, della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), ed alla Società dell'ammenda di € 2.000,00.

I deferiti hanno rinunciato a dimostrare una diversa realtà omettendo di far pervenire memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione di cui al deferimento, consistente principalmente nella nota della COVISOD del 20.12.2010, e lo stesso contegno tenuto dai deferiti comprovano la commissione degli addebiti contestati, di talché risultano congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Andrea Iannella la inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società SS Ebolitana 1925 Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(589) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BROLLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Santarcangelo ora Santarcangelo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ASD SANTARCANGELO ora SANTARCANGELO CALCIO Srl (nota n. 9281/641pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011).**

Con atto del 31.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Brolli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Santarcangelo e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti nn. 3 e 4 del CU n. 200 del 21.6.2010, per inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto n. 3 e della copia dello Statuto di cui al punto n. 4 del citato CU.

Alla riunione dell'11.11.2011, la Procura Federale ha concluso per il non luogo a provvedere, a seguito dell'esame della documentazione depositata da controparte, dalla quale emerge l'insussistenza delle violazioni ascritte avendo i deferiti provveduto al deposito di tutti i documenti nei termini imposti dal CU, e più precisamente in data 8.7.2010, presso il Comitato Interregionale.

P.Q.M.

Proscioglie i deferiti.

Il Presidente della CDN f.f.  
avv. Arturo Perugini

“”

**Pubblicato in Roma il 11 novembre 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete